COMUNE DI CENTO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E CONTRATTI

Via Vicolo Sant'Agostino, 6/a - 44042 CENTO (FE)
Comune di Cento

Cod. Amm.	*C_c469*
Cod. AOO	*C_c469_AOO*
Cod. Registro	*PG*
Prot	*[cfr. file segnatura XML]*
Data	*[cfr. file segnatura XML]*
Classificazione	7.5 Fascicolo 19/2023
Allegati	0

Spett.le
All'Ordine Architetti,
pianificatori, paesaggisti, conservatori di Ferrara
Corso Isonzo 139
44121 Ferrara

Trasmessa a mezzo pec
oappc.ferrara@archiworldpec.it

Oggetto: Riscontro a Vostra Nota Prot. 134/23 relativa al Bando "Servizi tecnici relativi alla direzione lavori, coordinamento della sicurezza in esecuzione e SCIA antincendio per l'ottenimento CPI dei lavori di ripristino con miglioramento sismico a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 del Teatro G. Borgatti".

Spett. le Ordine professionale,
in risposta alla vostra nota relativa alle criticità rilevate dall'ONSAI – Osservatorio Nazionale di Servizi di Architettura e Ingegneria in riferimento al Bando indicato in oggetto, siamo a precisare quanto segue.

Sulla prima criticità riscontrata: la mancata allegazione del progetto di servizio, con il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara.

Le tabelle ministeriali da voi richiamate costituiscono solo il punto di partenza di ogni determinazione sui corrispettivi dovuti ai professionisti, al fine di evitare che le stazioni appaltanti possano procedere a determinazioni dei corrispettivi professionali in via forfettaria, senza che da ciò non possa ricavarsi un divieto imperativo di non discostarsi dalle stesse. (vedasi Sentenza n. 2094/2019 del Consiglio di Stato)

Si richiama l'art. 5 del Disciplinare di incarico, approvato con determinazione dirigenziale nr. 132 del 13.02.2023 e allegato alla documentazione di gara, ove si rinvia espressamente ai criteri del D.M. 17 giugno 2016 per la determinazione dell'importo del corrispettivo da porre a base di gara.

Nel medesimo articolo vengono quantificati ed illustrati in formato tabellare i criteri di definizione dei corrispettivi, in ragione del grado di complessità ed in conformità proprio al D.M. 17 giugno 2016, sia per l'incarico relativo alla Direzione Lavori, sia per l'incarico di Coordinamento della sicurezza in esecuzione per ognuna della categorie d'opera dell'affidamento.

Sulla seconda criticità riscontrata: la non correttezza del calcolo dell'importo a base di gara.

Si rinvia sempre all'art. 5 del Disciplinare di incarico e a quanto sopra indicato, confermando la correttezza calcolo dell'importo posto a base d'asta.

Sulla terza criticità riscontrata: la mancata applicazione, nei requisiti di capacità tecnico – professionale, del principio di analogia per le diverse categorie, a parità di grado di complessità, in riferimento alla Tavola Z1 del Decreto Parametri.

Con riferimento ai requisiti di capacità professionale, si rammenta che, ai sensi dell'art. 83 co. 6 d.lgs. 50/2016, "[…] *le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità*".

In ragione di tale disposto e della peculiare natura dell'immobile su cui verrà effettuato l'intervento, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida Anac n. 1, punto 2.2.2. lett. c), è stato richiesto, il possesso e la successiva comprova dell' "*avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi tecnici, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore al range compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento*".

Preme inoltre sottolineare che i valori indicati nella colonna relativa al grado di complessità per le singole categorie di opera sono equivalenti a quelle indicate nella Tavola Z-1 "Categorie delle opere - parametro del grado di complessità" da voi richiamata.

Sulla quarta criticità riscontrata: il mancato inserimento della soglia di sbarramento al punteggio tecnico prevista dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016.

Si evidenzia che la c.d. soglia di sbarramento ha natura facoltativa e non obbligatoria per la stazione appaltante che rediga gli atti di gara.

Sulla quinta criticità riscontrata: la mancata previsione della riparametrazione del punteggio.

Come già evidenziato da condivisibile giurisprudenza, dalla disciplina di settore non è possibile rinvenire una norma di carattere generale che imponga, per le gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, come nel caso di specie, l'obbligo della stazione appaltante di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla lex specialis, mediante il criterio della c.d. riparametrazione (cfr. Cons. Stato Sez. V, 23/03/2018, n. 1845; idem, 12/06/2017, n. 2811 e Cons. Stato Sez. V, 12/06/2017, n. 2852).

Per tutte le ragione sopra premesse e in questa sede integralmente richiamate, la Scrivente Amministrazione non rileva alcuna criticità sulla legittimità della propria azione amministrativa, *rectius*, sulla correttezza procedurale del proprio potere di approvvigionamento.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l'Ufficio della Centrale Unica di Committenza e Contratti sita a Cento (FE), presso Vicolo Sant'Agostino n. 6/a (orari al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00, festivi esclusi), ai seguenti recapiti tel: 051/6843.230-249-250 – mail: cuc@comune.cento.fe.it. Pec: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Centrale Unica di Committenza e Contratti
Arch. Beatrice Contri
(firmato digitalmente)